



Numerazione fatture Iva 2013

*Nella **Legge Finanziaria 2013** (L.228/2012) sono state inserite una serie di disposizioni in materia di fatturazione.*

*In particolare, è stato riscritto l'art. 21, DPR n. 633/72, denominato "**Fatturazione delle operazioni**", adeguandolo alla normativa comunitaria. La citata disposizione prevede, tra l'altro, riscrivendo il comma 2, lettera b), art. 21, D.P.R. 633/1972, che nella fattura devono essere presente "**numero progressivo che la identifichi in modo univoco**".*

*L'Agenzia Entrate ha fornito importanti chiarimenti con la **Risoluzione n.1/E del 10 gennaio 2013** sul tema*

PREMESSA

Rispetto alla versione precedente dell'articolo 21, la nuova formulazione non prevede più la numerazione "**in ordine progressivo per anno solare**", ma l'attribuzione di un numero **univoco che la contraddistingua e la identifichi** rispetto alla numerazione utilizzata negli anni precedenti.

L'art. 21, comma 2 del DPR 633/72 **vigente fino al 31.12.2012 è il seguente:**

"La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare"

L'art. 21 co. 2 del DPR 633/72" **in vigore dal 01 gennaio 2013** viene così riscritto:

" *La fattura contiene le seguenti indicazioni:*

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;"

Se si confrontano la vecchia e la nuova normativa si può verificare come:

- non viene più contemplata la **numerazione "per anno solare"**, cioè che le fatture emesse dal nuovo anno inizino con una nuova numerazione;
- il numero della fattura dal 01.01.2013 **deve identificare la fattura in modo "univoco"**.

IL NUMERO PROGRESSIVO CHE IDENTIFICA UNIVOCAMENTE LA FATTURA

L'Agenzia con la **Risoluzione n.1/2013 del 10 gennaio 2013** chiarisce cosa si debba intendere per **numero progressivo che identifichi la fattura in "modo univoco"**.

L'Amministrazione ha precisato che è compatibile con l'identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma, qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l'identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.

LE SOLUZIONI ACCETTATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

SOLUZIONE1: numerazione ininterrotta negli anni partendo da 1

A decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell'attività stessa.

Tale numerazione progressiva è idonea a identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.

SOLUZIONE 2: proseguendo la numerazione 2012

La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell'ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l'identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.

SOLUZIONE 3: numerazione per anno solare come in passato o con indicazione anno

Fortunatamente l'Amministrazione apre anche a una terza soluzione: qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l'identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.

Ad esempio, fermo restando l'obbligo di indicare in fattura la data, l'Agenzia ritiene ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all'interno di ciascun anno solare: Fatt. n. 1, Fatt. n. 2 , Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1), Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2).

ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE REGOLE

Le modifiche alla normativa Iva, introdotte dalla Legge 228/2012, sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2013, anche se lo Statuto del Contribuente (Legge 212/2000, comma 2, articolo 3) garantisce il diritto a vedersi applicare delle disposizioni tributarie,

che non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata anteriamente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore.

Quindi secondo lo Statuto del contribuente le imprese dovrebbe adeguarsi non prima del 1° marzo 2013, dato che la Legge di Stabilità prevede l'entrata in vigore delle nuove disposizioni dal 1° gennaio 2013.

Ma dato che tale termine è conseguente ad un obbligo comunitario, è difficile sostenere che i nuovi adempimenti possano essere osservati da tale data. Si spera che l'Amministrazione Finanziaria in sede di applicazione di eventuali sanzioni ne tenga se non altro conto.